## Una breve panoramica sulla “Direttiva casa” dell’Unione europea

Il Green Deal Europeo è uno strumento varato dalla commissione. Von der Leyen nel 2019 che definisce un piano per trasformare l'economia, l'energia, i trasporti e le industrie europee per garantire un futuro più sostenibile. Gli obiettivi principali del piano sono la riduzione delle emissioni al 50% nel 2030 per poi arrivare fino al 55% e soprattutto la neutralità climatica entro 2050.

In questo senso la “Direttiva Casa” 2024/1275, entrata in vigore il 29 maggio 2024, che riguarda edifici nuovi ed esistenti, si pone al centro di un piano di raggiungimento emissioni zero entro il 2050 del parco edilizio di ogni stato membro. I punti chiave della direttiva prevedono una panoramica completa del parco immobiliare nazionale, evidenziando le criticità del mercato e le capacità dei settori dell'edilizia e delle rinnovabili. La norma traccia una tabella di marcia con scadenze al 2030, 2040 e 2050 fissando obiettivi precisi in materia di tassi di ristrutturazione annuali, riduzione del consumo di energia primaria e delle emissioni di gas a effetto serra nonché la riduzione della povertà energetica. Vengono evidenziati vari tipi di fonti da cui attingere: energia da rinnovabili generata in loco o nelle vicinanze con impianti solari termici, geotermici o fotovoltaici, pompe di calore, energia idroelettrica e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell’energia rinnovabile, teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, oltre ad altre fonti prive di carbonio. Il fulcro della direttiva è il fatto che i due terzi dell’energia che serve per riscaldare e raffrescare gli immobili deriva ancora da combustibili fossili rendendo la decarbonizzazione degli edifici un tema centrale.

Un problema non da poco per quanto riguarda il fotovoltaico, centrale per il processo di decarbonizzazione, è la posizione degli edifici. Per assorbire le massime ore di sole l’edificio e quindi i pannelli devono essere orientati a sud (ma anche sud-est/ovest) ed anche la conformazione del tetto deve essere piana per permettere di impegnare tutta la superficie di captazione. Se per le nuove costruzioni ciò è facilmente programmabile per le vecchie costruzioni molto spesso la posizione non lo consente costringendo a valutare l’uso di un parco di pannelli solari vicini all’edificio o delle pompe di calore (che funzionano solo per l’acqua calda e riscaldamento e raffrescamento).

Anche l'installazione della pompe di calore presenta delle criticità di progettazione negli edifici esistenti: non si tratta di una semplice sostituzione della caldaia ma di un intervento che richiede l’adeguamento delle tubazioni di distribuzione, nel rispetto dell’ isolamento, terminali di riscaldamento adatti, bilanciamento idraulico e spazio per l’unità esterna. Nel caso di edifici storici, subentrano i vincoli della Soprintendenza sulla collocazione dell'unità esterna e sul passaggio delle tubature, che rischiano di risultare invasivi.

Inoltre interventi di riqualificazioni energetiche dell'involucro (es. cappotto termico o isolamento di coperture),installazione o rifacimento di impianti termici, ristrutturazione richiedono la redazione della ex legge 10/91 necessaria per dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica .[1]Con la legge 10/91, l’Italia fu uno dei primi paesi ad adottare

[1] E’ nata con la finalità di calcolare, per ogni edificio, il F.E.N. (fabbisogno energetico normalizzato). Di conseguenza il suo scopo è di conoscere ed evitare gli sprechi energetici e di fornire una lettura ed i relativi strumenti di calcolo (tramite alcuni indicatori) per ottimizzare il comportamento dei manufatti edili in base alle zone climatiche dell’Italia.

una normativa in materia di efficientamento energetico, ed ancora oggi tutte le normative italiane successive si reggono su di essa. L'Italia non risulta quindi priva di strumenti normativi volti al contenimento energetico degli edifici.

Il considerando n.15[2] della Direttiva suggerisce tra le possibili misure quella della raccolta del calore dallo scarico d'acqua mediante l'utilizzo degli scambiatori di calore (dispositivo che trasferisce energia termica tra due o più fluidi a temperature diverse, senza che questi si mescolino tra loro). Sebbene questi interventi risultino assolutamente fattibile nei nuovi edifici, negli immobili esistenti la soluzione si scontra con percorsi delle tubazioni, tipo di interventi, locali disponibili per i macchinari, costi per installazione, gestione manutenzioni. Non si tratta quindi di una soluzione implementabile in poco tempo, sostenibile da molti e tecnicamente efficiente.

Altre misure, come l'articolo 12 sul cosiddetto "Passaporto di ristrutturazione" (facoltativo) e l'imposizione di istituire un sistema di certificazione e sportelli unici ogni 80.000 abitanti per la prestazione energetica degli edifici, e di un sistema di ispezioni periodiche indipendenti degli impianti rischiano di rallentare ancora di più i lavori e di porre dei vincoli burocratici maggiori.

A due anni dall'emanazione della direttiva l'Italia è tra i nove paesi che non hanno ancora presentato il piano nazionale di ristrutturazione, essenziale per l'attuazione della direttiva Case green insieme a Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. La direttiva doveva essere recepita nella sua totalità entro il 29 maggio 2026.
Per alcuni strumenti tecnici l'Italia ha già una base molto solida: APE [3](di cui all'art 19 della direttiva) ovviamente da armonizzare con gli altri documenti equivalenti degli Stati membri, facilmente implementabile in quanto basterebbe unificare il file prodotto dal software, la ex legge 10/91, e incentivi come l'ecobonus; quello che manca e che ha fatto scattare la procedura di infrazione è il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici[4]e la roadmap per gli obiettivi 2030/2040/2050.
In conclusione, l'obiettivo 2050 posto dalla commissione sulla neutralità climatica non è messo in dubbio dal punto di vista della necessità ambientale, tuttavia in determinati casi possono sorgere dei problemi di fattibilità. Dal punto di vista progettuale sarebbe applicabile per gli edifici nuovi al 100% dove gli impianti vengono progettati già conformi alle nuove linee guida. Per edifici più vecchi il problema si pone a causa di vincoli paesaggistici, urbanistici e architettonici e anche se l'Unione prevede che vengano stanziati dei

[2] Considerando n.15:" La produzione di acqua calda per uso domestico è una delle principali fonti di consumo energetico per gli edifici ad alte prestazioni. Nella maggior parte dei casi, tale calore non è recuperato. La raccolta del calore dagli scarichi di
acqua calda per uso domestico negli edifici potrebbe costituire un modo per risparmiare energia semplice ed efficiente in termini di costi."

[3] Attestato di Prestazione Energetica: è il documento che misura e classifica il fabbisogno energetico di un immobile su una scala da A4 a G

[4] Direttiva 2024/1275 art 3: Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.

finanziamenti per ristrutturare, un piano così rigido rischia solo di gravare sulle famiglie che decidono di ristrutturare. Inoltre, modifiche impiantistiche (distribuzione e terminali radianti) e strutturali (isolamento termico) importanti come queste farebbero impennare il prezzo degli immobili più inoltre costi dei  materiali necessari per effettuare i lavori di adeguamento diventerebbero molto più alti a causa dell'aumento di domanda.
L'Italia come già detto presenta degli strumenti tecnici molto efficienti, ma la creazione di una roadmap e di un piano di ristrutturazione non possono avvenire in due anni e con mere imposizioni burocratiche, considerando che bisognerà valutare la fattibilità economica, progettuale e soprattutto sociale per garantire una transizione inclusiva.

Bibliografia

Commissione Europea: "*Il Green Deal europeo, Per diventare il primo continente a impatto climatico zero"* https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
EUR-lex: *Direttiva 2024/1275*
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1275
Logical Soft: *"Relazione energetica ex Legge 10/91"*
https://www.logical.it/efficienza-energetica-edifici/la-relazione-energetica-ex-legge-10-91-quando-e-obbligatoria/
Il SOLE 24 ORE: "*Case green, avanza la procedura di infrazione: Italia a rischio sanzioni"*
https://www.ilsole24ore.com/art/case-green-avanza-procedura-infrazione-italia-rischio-sanzioni-AJoFrGVB